

IMU ABITAZIONE PRINCIPALE - La decisione della Corte Costituzionale

Con la **sentenza della Corte Costituzionale n. 209 depositata il 13 ottobre 2022** è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, 4° periodo, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della Legge 147/2013 nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», **anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».**

In via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della Legge 87/1953, l'illegittimità costituzionale è estesa anche:

all'art. 13, comma 2, 5° periodo, del D.L. n. 201/2011, come convertito, e successivamente modificato, dall'art. 1, comma 707, lettera b), della Legge 147/2013;

all'art. 1, comma 741, lettera b), 1° e 2° periodo, della Legge 160/2019;

all'art. 1, comma 741, lettera b), 2° periodo, della Legge 160/2019 come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, nella L. n. 215/2021.

Con questa decisione, la Corte Costituzionale, *dopo aver rilevato sostanzialmente il contrasto della disciplina vigente con gli art. 3, 31 e 53 della Costituzione*, ha praticamente **riscritto la definizione di abitazione principale**, dichiarando l'illegittimità della normativa nella parte in cui si richiedeva la residenza e la dimora anche dei componenti della famiglia.

Dopo quanto stabilito dalla stessa, i coniugi hanno diritto ad una doppia esenzione Imu **se risiedono e hanno la dimora effettiva** in due immobili diversi; e ciò a prescindere dal fatto che le abitazioni siano ubicate nella stessa città o in comuni diversi.

Il Comune ha la possibilità di contestare la doppia esenzione sulla base di controlli anagrafici, ovvero tramite la verifica dei consumi derivanti dalle utenze di acqua, gas ed energia elettrica, nonché tramite l'interrogazione di altre fonti documentali quali ad esempio il registro dei contratti di locazione, ecc. L'assenza di dimora, provata dal Comune, fa venire meno l'esenzione.